



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

Servizio Controllo Gestione Rifiuti

Via San Paolo, ls. 471 (ex I.A.I.) - 98122 Messina -tel. 090/7761637 - Fax 090/7761649 –
protocollo@pec.prov.me.it

PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 03 DEL 25/05/2020

Oggetto: Società “DI MAIO S.r.l.” – Modifica e revoca del provvedimento nr 5 del 27/05/2019 , parte integrante dell’AUA n. 25/19 di cui alla D.D. n. 487 del 18/06/2019 per l’esercizio dell’attività di recupero R3, R5 e R13, presso l’impianto ubicato in Contrada Castellini Fiumarella del Comune di Milazzo (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006 ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati”;
- VISTI** gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificati dall’art. 2 del D. Lgs. n. 4/2008, nella parte in cui viene trasferita alla Provincia, a far data dal 13/2/2008, la competenza per le iscrizioni in apposito registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività, verificando d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti;
- VISTO** il D.M.A. 05.02.1998 che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che ha modificato il suddetto D.M.A. 5 febbraio 1998;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;
- VISTA** l’Ordinanza n. 426 del 29 maggio 2002 del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque nella Regione Sicilia recante “Approvazione Linee Guida per la progettazione e la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la direttiva 09.04.2002 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, recante “indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che ha disposto, in particolare, con l’art. 4 la sostituzione dei codici dei rifiuti non pericolosi, riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 (sub-allegato 1) e 2 (sub-allegato 1) del decreto ministeriale 5 febbraio, con quelli indicati nell’allegato C della stessa direttiva;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che ha individuato il modello di Registro di carico/scarico di cui all’ art. 190 D. Lgs n. 152/06);
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che ha individuato il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti di cui all’ art. 193 D. Lgs n. 152/06;
- VISTA** la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati;
- VISTA** la Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/520, che individua le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l’edilizia con caratteristiche conformi all’allegato C della stessa;
- VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

- VISTO** il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore dal 22 agosto 2017, configurati come sottoprodotti e non rifiuti;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017 ed aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020 del Commissario Straordinario;
- VISTA** l’Autorizzazione Unica Ambientale n. 25/19 adottata con D.D. n. 487 del 18/06/2019 e rilasciata alla società “Di Maio Srl”, per l’esercizio dell’attività di recupero R3 e R5 e relativa messa in riserva R13 di cui all'allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso l'impianto ubicato in Contrada Castellini Fiumarella del Comune di Milazzo (ME);
- VISTO** il provvedimento n. 5 del 27/05/2019 del Servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione, parte integrante dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 25/19 citata, emesso a favore della società “Di Maio Srl”, con il quale si è proceduto, ai sensi dell’art. 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, alla modifica dell’iscrizione al nr 82/2014 per l’esercizio dell’attività di recupero R3 e R5 e relativa messa in riserva R13 di cui all'allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso l'impianto ubicato in Contrada Castellini Fiumarella del Comune di Milazzo (ME);
- VISTA** la P.E.C. del 07/05/2020, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al nr 11789/20, con la quale il S.U.A.P. del Comune di Milazzo ha trasmesso richiesta della società “DI MAIO S.r.l.” di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 25/19, limitamente all’attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 svolta nell’impianto di Contrada Castellini nel Comune di Milazzo, con l’inserimento della tipologia omogenea di rifiuti “*Gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi*” di cui alla voce 13.6 dell’allegato 1 al D .M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, per una quantità annua di tonn 8.800;
- VISTA** la documentazione allegata alla suddetta istanza, di seguito indicata:
1. Relazione Tecnica;
 2. Elaborati grafici:
 - Planimetria Impianto Stato di Progetto;
 - Planimetria Impianto Stato di Fatto R13-R3-R5;
 - Prospetto Est – Stato di Progetto –Sezione A-A Stato di fatto e progetto;
 - Sezione B-B- Stato di fatto e progetto –Recinzione Paletti e rete romboidale – Muri perimetrali in cls armato;
 - Sezione C-C- Stato di fatto e progetto –Recinzione Paletti e rete romboidale – Muri perimetrali in cls armato;
 - Sezione D-D Stato di Fatto e Progetto;
 - Sezione E-E Stato di Progetto;
- CONSIDERATO** che la citata richiesta, riguardante l’inserimento di una nuova tipologia omogenea 13.6 rifiuti di gessi chimici... per una quantità di 8.800 t/a, da sottoporre all’operazione di messa in riserva R13 e il successivo trattamento in R5 tramite impianto mobile “OM CRUSHER ULISSE”, comporta le modifiche di seguito indicate:
- Individuazione di un nuovo settore , pari a circa 120 mq per la messa in riserva (R13) a servizio dell’attività di recupero R5, dei rifiuti di gessi chimici... di cui alla voce 13.6, in sostituzione del settore temporaneo rifiuti nell’area di recupero;
 - Aumento della quantità complessiva annuale, da t/a 373.470 a t/a 382.279, che non modifica la classe 1 di cui al D.M.A. n. 350/98 già autorizzata;
- VISTA** la PEC dell’Ing. Venuto Salvatore, tecnico, della società DI MAIO S.r.l., con la quale trasmette nota tecnica in ordine ai tempi di frantumazione giornaliera (ore di lavorazione giornaliera), rispetto a quanto indicato negli elaborati presenti agli atti, per l’esercizio dell’operazione di recupero R5 di rifiuti inerti;
- CONSIDERATO** che la variazione richiesta dalla società Di Maio Srl di cui all’art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 59/13, ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell’autorizzazione unica ambientale n. 25/19, concessa da questa Direzione alla suddetta società, sono state ritenute modifiche non sostanziali, in quanto le stesse non possono produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente;

- RILEVATO** che il citato provvedimento n. 5 del 27/05/2019, parte integrante dell'AUA n. 25/19, rispetto agli atti presenti in ufficio, per un refuso riporta le seguenti anomalie:
- iscrizione del solo CER 17.09.04 nelle tabelle R13 ed R5 di cui alle pagine 4 e 5, rispetto ai restanti CER [10.131.1][17.01.01][17.01.02][17.01.03][17.08.02][17.01.07][20.03.01]previsti nella relativa tipologia omogena “7.1 rifiuti di demolizione”;
 - iscrizione del solo ed errato CER [17.09.04] nella tabella R13 di cui alla pagina 4, rispetto ai CER [01.02.02] [01.04.10] [01.04.13] [01.03.99] [01.04.01] [01.04.08] [01.04.03] [01.04.06] [01.04.13] previsti nella relativa tipologia omogena “7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate”, tutti indicati nella tabella R5 di cui alla pagina 5;
 - iscrizione del solo CER [17.03.02] nella tabella R13 di cui alla pagina 4, ed R5 di cui alla pagina 5 rispetto al CER [200301] previsto nella relativa tipologia omogena “7.6 rifiuti di conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo”;
- VISTA** la relazione istruttoria agli atti d'ufficio, definita in data 22/05/2020 dal Responsabile dell'Ufficio Controllo Gestione Rifiuti ed Autorizzazione, dalla quale risulta che la documentazione presente in ufficio soddisfa i requisiti per la modifica dell'esercizio dell'attività R5 e relativa attività di messa in riserva R13 per la tipologia omogenea di rifiuti “*Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi*” di cui alla voce 13.6 all. 1 D.M.A. 05/02/1998 smi, presso l'impianto ubicato in Contrada Castellini Fiumarella del Comune di Milazzo.
- CONSIDERATO** che sussistono le condizioni, nonché i requisiti che consentono di poter disporre la modifica dell'iscrizione nel registro provinciale del soggetto interessato, ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06, per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R5 ed R10;
- VERIFICATO** che la società è in regola con i versamenti per gli anni 2019 e 2020 di cui al D.M.A. n. 350/98, relativi ai diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti per le attività di recupero R3 e R5 di rifiuti non pericolosi, effettuati rispettivamente in data 04.04.2019 e in data 15/05/2020;
- VERIFICATO** che la richiesta della società di che trattasi trova riscontro nelle procedure delle leggi vigenti relative al recupero di rifiuti di che trattasi;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 5 del “Codice di comportamento” di cui alla legge n° 190 del 06/11/2012;
- VISTA** la legge n. 241 del 07/08/1990 ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;
- VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013, che individua, quale Autorità Competente, la Provincia oggi Città Metropolitana ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
- VISTA** la L.R. n° 8 del 24 marzo 2014 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane attribuendo ad essi, nelle more dell'approvazione della legge di cui all'art. 2, le funzioni già attribuite alle Province Regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici;
- VISTA** la Legge Regionale n° 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi e Città Metropolitane”;
- VISTA** l'art. 28 co. 4 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTO** l'attuale Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina “Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali”, in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;
- VISTO** l'art. 23 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016, recante Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo Statuto Provinciale;
- VISTA** la superiore proposta;
- CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

Per le motivazioni sopra esposte

DISPONE

- RITENERE** quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;
- RITENERE** di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- PROCEDERE** ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica e revoca del provvedimento n. 5 del 27/05/2019, di iscrizione al n. 82/2014 del Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti di questo Ente, parte integrante dell'A.U.A. n. 25/19 adottata con D.D. n. 487 del 18/06/2019 e rilasciata alla società "Di Maio Srl, i cui dati sono i seguenti:
- Sede legale: Milazzo (Me) -Via Pirandello, 30 - Vili. Grazia;
 - Sede impianto: Milazzo (Me)-Contrada Castellini Fiumarella;
 - Legale Rappresentante: DI MAIO GIOVANNI, nato a Milazzo (ME) il 25.02.1981 ed ivi residente in via L. Pirandello n. 30, Contrada Grazia nel Comune di Milazzo (Me) – Codice Fiscale < DMIGNIM81B25F206H>;
 - Codice fiscale – Partita IVA: 03300530833;
 - Camera di Commercio di Messina: iscritta in data 14/03/2014 al REA n. 227628;
 - Pos. INPS: 4809603239; Pos. INAIL: 2201741981;
 - Responsabile Tecnico: DI MAIO GIOVANNI, nato a Milazzo (ME) il 25.02.1981 ed ivi residente in via L. Pirandello n. 30, Contrada Grazia nel Comune di Milazzo (Me) – Codice Fiscale < DMIGNIM81B25F206H>;
 - Codice Attività Economica: 23.70.30;
- EMETTERE** nuovo provvedimento di iscrizione di modifica e revoca del provvedimento n. 5 del 27/05/2019, parte integrante dell'A.U.A. n. 25/19 adottata con D.D. n. 487 del 18/06/19, per l'esercizio delle attività di recupero R5 ed R3 svolte nell'impianto ubicato in Contrada Castellini Fiumarella del Comune di Milazzo (ME);
- AUTORIZZARE** l'inserimento della tipologia di rifiuti di <Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi> di cui alla voce 13.6 all. 1 D.M.A. 05/02/1998 smi per una quantità di 8800 t/a, nell'operazione di recupero R5 e relativa messa in riserva R13;
- AUTORIZZARE** l'esercizio dell'attività di recupero R3 e R5 e relativa messa in riserva R13 (all. C D.lgs n. 152/06) nell'impianto ubicato in Contrada Castellini Fiumarella del Comune di Milazzo (ME), relativamente alle tipologie omogenee di rifiuti non pericolosi individuate all'allegato 1 sub-allegato1 al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, riportate nelle sottostanti tabelle:

tabella a)

R13 MESSA IN RISERVA						
Voce	Denominazione Rifiuti	Codice Europeo Rifiuti (CER)	Potenzialità Stoccaggio		Autorizzata	
					a servizio R3	a servizio R5
			T/g	T/a 270 gg	T/a	T/a 270 gg
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non..	[101311][170101] [170102][170103] [170107][170802] [170904][200301]	753,4	203.391	////	120.000
7.2	Rifiuti rocce da cave autorizzate	[010202][010410] [010413][010399] [010408][010401] [010413][010403] [010406]	427,8	115.506	////	300
7.3	Sfridi e scarti di prodotti ceramici rudi smaltati e cotti	[101201][101206] [101208]	427,8	123.606	////	300
7.6	Conglomerato, bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo"	[170302] 200301]	372	100.440	////	97.870
7.11	Rifiuti di pietrisco tolto d'opera	[170508]	372	100.440	////	5000

7.31 bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	806	217.620	////	150.000
13.6	Gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi	[060699][061101] [100105][100107] [101210][061199]	300	81.000	////	8800
9.1	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	[150103][170201] [200138][191207] [200301][030101] [030105][030199]	220,20	59.154	5980	////
16.1 lett. l)	Rifiuti per la produzione di compost di qualità costituiti da "ligneo cellulose derivanti dalla manutenzione del verde"	[200201]	220,20	59.454	5980	////
Totale			3899,3	1.060.311	12.290	382.270

Tabella b)

R3 RECUPERO/RICICLO DI SOSTANZE ORGANICHE						
Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo Rifiuti (CER)	Potenzialità Recupero			Autorizzata * T/a
			T/ora	T/g 4 ore	T/a 270 gg	
9.1	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	[150103][170201] [200138][191207] [200301][030101] [030105][030199]	9	36	9720	5.890
16.1 lett. l)	Rifiuti per la produzione di compost di qualità costituiti da ligneo cellulose derivanti dalla manutenzione del verde	[200201]	4,5	18	4860	6400
Totale			13,5	54	14.580	12.290

*Per una quantità complessiva annuale, pari a tonn. 12.290 prevista alla classe IV del D.M.A. n. 350/98.

Tabella c)

R5 RECUPERO/RICICLO DI SOSTANZE INORGANICHE						
Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Potenzialità Recupero			Autorizzata * T/a
			T. ora	T/g 8 ore	T/a 270 gg	
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	[101311][170101] [170102][170103] [170107][170802] [170904][200301]	200	753,3	150.660	120.000
7.2	Rifiuti rocce da cave autorizzate	[010202][010410] [010413][010399] [010408][010401] [010413][010403] [010406]	200	427,8	100.440	300
7.3	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	[101201][101206] [101208]	200	427,8	100.440	300
7.6	Conglomerato, bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo"	[170302][200301]	200	372	100.440	97.870
7.11	Rifiuti di pietrisco tolto d'opera	[170508]	200	372	100.440	5000
7.31 bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	200	806	150.660	150.000

13.6	Gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi	[060699][061101] [100105][100107] [101210][061199]	200	300	81.000	8.800
Totale			1600	3158,9	852.903	382.270
* Per una quantità complessiva annuale, pari a tonn 382.270, prevista alla classe I del D.M.A. n. 350/98						

DISPORRE che l'esercizio dell'attività di recupero R3 e R5 di rifiuti non pericolosi e relativa messa in riserva R13 (allegato C del D. Lgs n. 152/06 nell'impianto ubicato in Contrada Castellini Fiumarella del Comune di Milazzo (ME), ricadente in Zona "E" Agricola e individuato in catasto al foglio di mappa n. 23 particelle nn. 1380,1321,1264,1130,12, **venga effettuato secondo:** :

1) le modalità operative descritte nella documentazione trasmessa dalla ditta, e secondo quanto riportato nelle soprastanti tabelle. Nella fattispecie, la gestione delle attività di recupero R3 e R5 e relativa attività di messa in riserva R13 deve essere svolta in tre distinte aree, nel rispetto degli elaborati progettuali presenti, come di seguito riportato:

1.1 ATTIVITA' DI RECUPERO R5 (prima area)

L'area realizzata nella zona Sud, subito a sinistra rispetto all'accesso al sito, ricadente in catasto comunale al foglio di mappa n. 23 particella 1321(ex 855), dedicata all'attività di recupero R5 deve rispettare i nuovi dati tecnici di cui alla predetta richiesta di modifica dell'AUA n. 25/19, come di seguito indicato:

1.1.1 I AREA DI MESSA IN RISERVA R13 - ZONA <SUD>

L'area di messa in riserva, rispetto a quella complessiva di mq 1100, deve rispettare i seguenti aspetti tecnici:

a) indentificata con apposita tabella di idonea dimensione, di colore giallo e scritta nera, recante la dicitura dell'attività da svolgere;

b) basamento pavimentato o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;

c) suddivisa in 5 settori, pari a circa mq 309,5, separati tra loro da muri alti da piano di calpestio fino a circa 2 mt, come di seguito indicati:

c.1) settore conferimento rifiuti in entrata, 2. pari a circa 36 mq, deve:

- essere indentificato con apposita tabella di idonea dimensione di colore giallo e scritta nera recante il nome del rifiuto e relativi CER;

- presentare:

- una potenzialità giornaliera di circa 111,60 tonnellate,

- una potenzialità annuale, stimata su circa 270 gg lavorativi, di circa 30.132 tonnellate;

c.2) settore R13 di deposito di messa in riserva, pari a circa 179 mq, deve essere indentificato con apposita tabella di idonea dimensione di colore giallo e scritta nera recante il nome del rifiuto e relativi CER e suddiviso in 5 settori come di seguito indicati:

- **settore di circa mq 63 per la tipologia 7.1 rifiuti da demolizione**, deve essere indentificato con apposita tabella di idonea dimensione di colore giallo e scritta nera recante il nome del rifiuto e relativi CER presentare una potenzialità:

- giornaliera di circa 195,30 tonnellate;

- annuale, stimata su circa 270 gg lavorativi, di circa 52.731 tonnellate;

- **settore di circa mq 18 per la tipologia 7.2 inerti da cava**, 3 deve essere indentificato con apposita tabella di idonea dimensione di colore giallo e scritta nera recante il nome del rifiuto e relativi CER presentare una potenzialità:

- giornaliera di circa 55,80 tonnellate;

- annuale, stimata su circa 270 gg lavorativi, di circa 15.066 tonnellate;

- **settore di circa mq 18 per la tipologia 7.3 sfridi e scarti di prodotti ceramici**, 4 deve essere indentificato con apposita tabella di idonea dimensione di colore giallo e scritta nera recante il nome del rifiuto e relativi CER presentare una potenzialità:

- giornaliera di circa 55,80 tonnellate;
- annuale, stimata su circa 270 gg lavorativi, di circa 15.066 tonnellate;
- **settore di circa mq 80 per la tipologia 7.31bis terre e rocce di scavo**,⁵ deve essere indentificato con apposita tabella di idonea dimensione di colore giallo e scritta nera recante il nome del rifiuto e relativi CER presentare una potenzialità:
 - giornaliera di circa 248 tonnellate;
 - annuale, stimata su circa 270 gg lavorativi, di circa 66.960 tonnellate;
- **per una potenzialità** complessiva giornaliera di circa ton 554,90 ed annua di circa 149.823 ton;
- c.3) settore deposito temporaneo** rifiuti da R5 – R3, pari a circa 94,50 mq, suddiviso in tre setti:
 - circa 20 mq per i rifiuti di legno;
 - circa 49,50, per i rifiuti di plastica;
 - circa 25 mq per i rifiuti ferrosi prodotti dall'attività R5;
 la cui modalità è prevista: alla rinfusa o in imballaggi omologati big bags, in cassoni scarrabili, per tipologia omogenea;
- c.4)** settore di deposito materie prime seconde, pari a circa 200 mq;
- c.5)** la restante area, pari a circa a 100 mq, utilizzata per il parcheggio dell'impianto mobile di frantumazione;

1.1.2 II AREA DI MESSA IN RISERVA R13 - ZONA <OVEST>

L'area di messa in riserva R13, adiacente all'area adibita alle operazioni di recupero R3, deve rispettare i seguenti dati:

- a) pavimentazione in battuto di cemento con pareti in muratura aliti circa 2 metri;
- b) un'estensione superficie di circa 1520 mq;
- c) suddivisa in 8 settori, per il deposito di messa in riserva per tipologia omogenea di rifiuti, di seguito indicati:

- **Settore di circa mq 560** dedicato al settore di conferimento, avente:
 - *potenzialità giornaliera di circa 1736 tonnellate;*
 - *potenzialità annua, stimata su circa 270 gg lavorativi, di circa 268.120 tonnellate;*
- **Settore di circa mq 180** per la tipologia 7.1 rifiuti da demolizione, avente:
 - *potenzialità giornaliera di circa 558 tonnellate;*
 - *potenzialità annua, stimata su circa 270 gg lavorativi, di circa 150.660 tonnellate;*
- **Settore di circa mq 120** per la tipologia 7.2 rifiuti inerti da cava, avente:
 - *potenzialità giornaliera di circa 372 tonnellate;*
 - *potenzialità annua, stimata su circa 270 gg lavorativi, di circa 100.440 tonnellate;*
- **Settore di circa mq 120** per la tipologia 7.3 Sfridi e scarti di prodotti ceramici ..., avente:
 - *potenzialità giornaliera di circa 372 tonnellate;*
 - *potenzialità annua, stimata su circa 270 gg lavorativi, di circa 100.440 tonnellate;*
- **Settore di circa mq 120** per la tipologia 7.6 rifiuti di conglomerato bituminoso, avente:
 - *potenzialità giornaliera di circa 372 tonnellate;*
 - *potenzialità annua, stimata su circa 270 gg lavorativi, di circa 100.440 tonnellate;*
- **Settore di circa mq 120** per la nuova tipologia 7.11 pietrisco tolto d'opera, avente:
 - *potenzialità giornaliera di circa 372 tonnellate;*
 - *potenzialità annua, stimata su circa 270 gg lavorativi, di circa 100.440 tonnellate;*
- **Settore di circa mq 180** per la tipologia 7.31bis terre e rocce di scavo, avente:
 - *potenzialità giornaliera di circa 558 tonnellate;*
 - *potenzialità annua, stimata su circa 270 gg lavorativi, di circa 150.660 tonnellate;*
- **Settore di circa mq 120** per la nuova tipologia 13.6 rifiuti di gessi chimici, avente:
 - *potenzialità giornaliera di circa 300 tonnellate;*
 - *potenzialità annua, stimata su circa 270 gg lavorativi, di circa 81.000 tonnellate;*
- **per una potenzialità** complessiva giornaliera di ton 2604 ed annuale di circa 703.080 tonnellate;

1.1.3 MODALITÀ DI STOCCAGGIO AREE DI MESSA IN RISERVA R13

L'operazione di messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi nelle aree dedicate, a servizio delle dell'attività di recupero R5, deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 5 del D.M.A. 05/02/1998 smi. Nella fattispecie, lo stoccaggio di detti rifiuti nello stabilimento è previsto in cumuli e, per

lo stesso, fatte salve le disposizioni in merito previste al punto 5 del suddetto allegato 5, si prescrivono ulteriori adempimenti, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, di seguito indicati:

- a) le aree non pavimentate, come le piste interne dell'impianto, dovranno essere costantemente umidificate mediante idoneo;
- b) potenziamento dell'impianto di irrigazione a pioggia (o altro idoneo sistema), prevedendo una maggiore frequenza di umidificazione nei periodi siccitosi e ventosi;
- c) lo stoccaggio in cumuli di rifiuti, che possono dar luogo alla formazione di polveri, dovrà avvenire in aree confinate e posti al riparo dagli agenti atmosferici (in particolare del vento) mediante specifici sistemi di copertura anche mobili. Nei casi in cui la copertura non sia tecnicamente fattibile, i cumuli dovranno essere costantemente umidificati mediante impianto di nebulizzazione (o altro idoneo sistema che ne assicuri la stessa efficacia);
- d) copertura con teloni dei carichi trasportati dagli automezzi in ingresso e in uscita dall'insediamento;
- e) imposizione dell'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte degli automezzi lungo le aree non pavimentate, mediante l'apposizione di idonea segnaletica;
- f) mantenimento, durante le operazioni di carico e scarico (possibilmente in modo automatico) di una adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del rifiuto trasportato;

1.1.4 POTENZIALITÀ STOCCAGGIO

La potenzialità giornaliera stoccabile dei rifiuti inerti nelle aree dedicate nell'impianto per il successivo trattamento in R5, è pari a circa ton 3158,90, mentre la annuale, stimata in 270 gg, è pari a circa ton. 852.903.

La quantità ammessa in messa in riserva R13 a servizio dell'operazione, pari a circa 382.270 t/a, rispetto a quella stoccabile citata, pari a t/a 852.903, non può essere superata, in quanto riferita alla capacità di trattamento indicata dell'impianto mobile di frantumazione utilizzato per il trattamento e recupero R5 dei rifiuti inerti.

1.5 TRATTAMENTO E RECUPERO R5

L'operazione di trattamento e recupero R5 delle citate tipologie di rifiuti inerti deve essere svolta all'interno delle citate aree R13 di deposito di messa in riserva R13, tramite impianto mobile, Marca <OM CRUSHER "ULISSE">, autorizzato dal Dipartimento Regionale Ambiente con D.D.G. n. 1075 del 26/11/2014. Lo stesso, presenta i seguenti dati tecnici:

- potenzialità oraria di 200 tonnellate per un complessivo giornaliero (stimata in circa 8 ore) è pari a circa 1600 tonnellate/giorno;
- potenzialità annuale (stimata su 270 giorni lavorativi) è pari 432.000 tonnellate;

La potenzialità dell'impianto è definita dai macchinari utilizzati, come nella fattispecie, in relazione al quantitativo giornaliero prodotto e ai giorni lavorativi annui.

Nella fattispecie, la potenzialità annuale dell'impianto, pari a 432.000 t/a, in relazione alla richiesta della ditta e con riferimento ai valori di cui all'allegato 4 del D.M.A. n. 186/06, è così distinta:

- t/a 120.000 per i rifiuti di demolizione di cui alla voce 7.1;
- t/a 300 per i rifiuti da cave autorizzate di cui alla voce 7.2;
- t/a 300 per i rifiuti da cave autorizzate di cui alla voce 7.2;
- t/a 97.870 per i rifiuti di scarifica (fresato) di cui alla voce 7.6;
- t/a 5000 per i rifiuti di pietrisco tolto d'opera di cui alla voce 7.11;
- t/a 150.000 per i rifiuti di terre e rocce da scavo di cui alla voce 7.31 bis;
- t/a 8800 per i rifiuti di gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi di cui alla voce 13.6;

1.6 DEPOSITO PRODOTTI (ex m.p.s.) DA TRATTAMENTO R5

depositate su area pavimentata. per granulometria omogenea, secondo gli elaborati progettuali presenti in atti, in un'area identificata con idonea tabella, pari a circa mq 1.200, di cui:

- a) circa 200 mq, a ridosso dell'impianto mobile di frantumazione, sottostante la descritta area di messa in riserva R13 di rifiuti inerti (Zona Sud) per i prodotti (ex m.p.s.) da R5;
 - circa 200 mq in area prospiciente l'area di recupero R3 in zona ovest, dedicata alla al trattamento dei rifiuti di cui ai punti 9.1 e 16.1 lett. l) per i prodotti (ex m.p.s.) da R3;
 - circa 1000 mq, prospiciente l'area dedicata alle attività di recupero R3/R5 in area ovest, in prossimità del

settore di conferimento/frantumazione, per le M.P.S. da R5. Il gesso di cui al punto 13.6 deve essere abbancato una su porzione della stessa superficie pavimentata e coperta di circa 120 mq;

b) presentare le caratteristiche dei prodotti (ex materie prime seconde) di cui -

- agli artt. 3 e 9 e relativo allegato 4 del D.M.A. 05/0271998 ss.mm.ii.;
- all'art. 184 ter del D. Lgs n. 152/06;

1.5.1 PRESCRIZIONI

Le materie prime seconde (m.p.s) "oggi prodotti" ottenute dal trattamento R5 devono:

- essere depositate nell'impianto in un'area, diversa da quelle dei rifiuti, secondo gli elaborati progettuali presenti in atti. Nello specifico, i prodotti (ex m.p.s.) da attività R5 su una porzione di superficie di circa 1.000 mq, prospiciente l'area dedicata alle attività di recupero R3/R5 in area ovest e il settore di conferimento/frantumazione. In particolare, la m.p.s <gesso> scaturente dal trattamento R5 dei rifiuti <gessi chimici... > di cui al punto 13.6 all. 1 D.M.A. n. 186/06, devono essere depositati in area pavimentata e coperta destinata fino ad un massimo di 120 mq;
 - rispettare le disposizioni di cui all'art. 184 ter del D. Lgs n. 152/06;
 - rispettare le disposizioni di cui agli artt. 3 e 9 e relativo allegato 4 del D.M.A. 05/0271998 ss.mm.ii.;
- all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/ 5205;

1.2 ATTIVITA' DI RECUPERO R3 – ZONA <OVEST> (seconda area)

L'area dedicata all'attività di recupero R3, pari a circa 1740 mq, ricadente in catasto comunale al foglio di mappa alla particella n. 23 in gran parte ed in minima parte sulla particella 1380, non è oggetto di alcuna modifica gestionale. La stessa, unitamente a quella per il deposito delle materie prime seconde da R3, nonché le modalità di trattamento dei rifiuti (legno-ligneo cellulose), presentano le identiche caratteristiche di cui al provvedimento di iscrizione al n. 5 del 27/05/2019, parte integrante della citata AUA n. 25/19, di seguito indicate;

1.2.1 AREA DI MESSA IN RISERVA R13 – ZONA <OVEST>

1.2.2 MODALITÀ DI STOCCAGGIO AREA DI MESSA IN RISERVA

L'operazione di messa in riserva di rifiuti non pericolosi nell'area dedicata, a servizio delle dell'attività di recupero R3, deve essere svolta secondo gli elaborati progettuali presenti in atti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 5 del D.M.A. 05/02/1998 smi, di seguito indicati:

a) pavimentazione in battuto di cemento con pareti in muratura alti circa 2 metri;

b) un'estensione superficie di circa 1140 mq;

c) suddivisa in 2 settori, pari a circa 738 me, per il deposito di messa in riserva per tipologia omogenea di rifiuti, di seguito indicati:

▪ **Settore di circa mq 367** per la tipologia 9.1 rifiuti di legno, avente:

- una *potenzialità ora di mc 15 e di circa mc 60/g, stimata in 4 ore, ovvero, con riferimento al peso specifico di 0,3 ton. al mc.*, una potenzialità giornaliera di circa 36 ton e annuale, stimata su 270 gg, di circa 9720 tonnellate;

▪ **Settore di circa mq 367** per la tipologia 16.1 lett. l) rifiuti ligneo cellulose, avente:

- una *potenzialità ora di mc 15 e di circa mc 60/g, stimata in 4 ore, ovvero, con riferimento al peso specifico di 0,3 ton. al mc.*, una potenzialità giornaliera di circa 18 ton e annuale, stimata su 270 gg) di circa 4860 tonnellate;

Nella fattispecie, lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi (legno-ligneo cellulose) nello stabilimento è previsto in cumuli, per il quale, fatte salve le disposizioni in merito previste al punto 5 del suddetto allegato 5, si prescrivono ulteriori adempimenti, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, di seguito indicati:

a) le aree non pavimentate, come le piste interne dell'impianto, devono essere costantemente umidificate mediante idoneo;

b) potenziamento dell'impianto di irrigazione a pioggia (o altro idoneo sistema), prevedendo una maggiore frequenza di umidificazione nei periodi siccitosi e ventosi;

c) lo stoccaggio in cumuli di rifiuti, che possono dar luogo alla formazione di polveri, dovrà avvenire in aree confinate e posti al riparo dagli agenti atmosferici (in particolare del vento) mediante specifici sistemi di copertura anche mobili. Nei casi in cui la copertura non sia tecnicamente fattibile, i cumuli dovranno essere costantemente umidificati mediante impianto di nebulizzazione (o altro idoneo sistema che ne assicuri la

stessa efficacia);

d) copertura con teloni dei carichi trasportati dagli automezzi in ingresso e in uscita dall'insediamento;

e) imposizione dell'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte degli automezzi lungo le aree non pavimentate, mediante l'apposizione di idonea segnaletica;

f) mantenimento, durante le operazioni di carico e scarico (possibilmente in modo automatico) di una adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del rifiuto trasportato;

1.2.3 POTENZIALITÀ STOCCAGGIO

La potenzialità giornaliera stoccabile dei rifiuti non pericolosi (legno-ligneo cellulosici) per il successivo trattamento in R3 è di circa ton 440 e quella annuale, stimata in 270 gg, è pari a circa ton. 118.908.

La quantità ammessa in messa in riserva R13, a servizio dell'operazione R3, rispetto a quella stoccabile citata di ton 118.908, è pari a t/a 12.290, che non può essere superata, in quanto riferita alla capacità di trattamento indicata per gli impianti mobili (Trituratore e Cippatore) ed utilizzati per il trattamento e recupero R3 dei suddetti rifiuti;

1.2.4 TRATTAMENTO E RECUPERO R3

Il trattamento delle citate tipologie di rifiuti avviene, in un'area di circa 100 mq, tramite l'utilizzo delle seguenti attrezzature:

- *Trituratore mobile, Marca <WILLIBAND 3500>*, per la tipologia di rifiuti ligneo cellulosici di cui al punto 16.1 lett l), presenta i seguenti dati tecnici:

- potenzialità oraria di 4,5 ton – potenzialità giornaliera (stimata in n. 4 ore), pari a circa 18 ton/g;

- potenzialità annuale (stimata su 270 giorni lavorativi) pari a ton/a 4860;

- recupero R3 deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni operative ivi previste al sottopunto 16.1.2 per la produzione di compost di qualità;

- *Cippatore mobile, Marca <WILLIBAND 3500>*, per la tipologia di rifiuti di legno di cui al punto 9.1 l), presenta i seguenti dati tecnici:

- potenzialità oraria di 9 ton – potenzialità giornaliera (stimata in n. 4 ore) pari a circa 36 ton/g;

- potenzialità annuale (stimata su 270 giorni lavorativi) pari a 9720 ton/a;

1.2.4 DEPOSTO PRODOTTI (ex m.p.s.)

Le materie prime seconde (m.p.s) "oggi prodotti" ottenute dal trattamento R3 devono rispettare i seguenti aspetti tecnici:

a) depositate, per almeno 24 ore, secondo gli elaborati progettuali presenti in atti, in un'area identificata con idonea tabella, pari a circa mq 1000, prodotte dal trattamento volumetrico e pronte per la successiva commercializzazione, previa apposita analisi chimico-fisica;

b) presentare le caratteristiche dei prodotti (ex materie prime seconde) di cui:

- agli artt. 3 e 9 e relativo allegato 4 del D.M.A. 05/0271998 ss.mm.ii.;

- all'art. 184 ter del D. Lgs n. 152/06.

In particolare, le caratteristiche del prodotto "compost di qualità", ottenuto dall'operazione di recupero R3 di cui alla voce 16.1 lett. l all. 1 D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., devono essere conformi a quelle indicate negli allegati alla legge 19 ottobre 1984, n. 748:

1.3 DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI R13 ED R5

Per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero R3-R5 è stato individuato un solo settore, ubicato nel comparto R13 di rifiuti inerti nella zona sud subito a sinistra rispetto all'ingresso. Lo stesso, pari a circa 94,50 mq, deve rispettare i seguenti dati:

- identificato con apposita e idonea tabella di colore giallo e scritta nera recante l'operazione da svolgere;

- suddiviso in tre setti:

- circa 20 mq per i rifiuti di legno;

- circa 49,50, per i rifiuti di plastica;

- circa 25 mq per i rifiuti ferrosi prodotti dall'attività R5;

- la modalità prevista: alla rinfusa o in imballaggi omologati big bag, in cassoni scarrabili, per tipologia omogenea, deve essere condotta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lett. bb), del D. Lgs n. 152/06 e, in particolare, secondo gli adempimenti previsti al punto 2 sulle modalità alternative, a scelta del produttore, sulle quantità di rifiuti prodotti da avviare in impianti di smaltimento o di recupero

autorizzati;

2) le prescrizioni di cui all'autorizzazione D.D.G. n. 1075 del 26/11/2014 del Dipartimento Regionale Territorio Ed Ambiente (Servizio 3 – Prevenzione Dell'inquinamento Atmosferico), per le emissioni diffuse derivanti dalla frantumazione, vagliatura e selezione di inerti svolta negli impianti siti in C. da Fiumarella Castellini nel Comune di Milazzo;

c) le prescrizioni di cui all'autorizzazione n. 446 del 12/09/2016 del Comune di Milazzo, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche decadenti dall'insediamento produttivo di recupero-riciclo di rifiuti inerti non pericolosi, ubicato in C. da Fiumarella Castellini nel Comune di Milazzo;

3) le prescrizioni che verranno riportate nel provvedimento di modifica A.U.A. da parte del Servizio Tutela delle Acque e dell'Aria, Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), di questa Direzione Ambiente;

CONFERMARE le prescrizioni e condizioni operative di cui al provvedimento n. 5 del 27/05/2019 di iscrizione/autorizzazione al n. 82/2014, parte integrante dell'AUA n. 25/19 di cui alla D.D. n. 487 del 18/06/2019, per la gestione delle attività di recupero R3 e R5 di rifiuti e relativa messa in riserva nello stabilimento ubicato in Contrada Castellini nel Comune di Milazzo. Ciò fino alla notifica da parte del SUAP del Comune di Milazzo del provvedimento di modifica della citata A.U.A. n. 25/19 da parte del Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di questa Direzione Ambiente;

STABILIRE che il presente provvedimento, costituisca parte integrante per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 25/19 rilasciata alla società "Di Maio Srl", che verrà emessa da parte del competente Ufficio Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria di questa VI Direzione Ambiente;

DISPORRE che il gestore in caso di inefficienza degli impianti di lavorazione dei rifiuti non pericolosi (inerti-legno) deve sospendere le attività di recupero R3-R5 fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, comunicando il tutto, in tempi brevi, a questo Dipartimento;

DISPORRE che il gestore, entro trenta giorni, dall'avvenuta modifica sostanziale dell'assetto societario (*denominazione, ragione sociale, sede legale o Legale Rappresentante, Respons.le Tecnico...*) e delle operazioni di gestione rifiuti autorizzata, dia comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente) per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Milazzo (ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti di cui alla parte IV del D. Lgs n. 152/06;

DISPORRE che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/201, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Milazzo (ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti di cui alla parte IV del D. Lgs n. 152/06;

DISPORRE che la gestione delle tipologie di rifiuti conferiti nello stabilimento avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente a quanto indicato nel D.M.A. 05/02/1998 smi e negli allegati 1-2-3-4-5 dello stesso decreto;

DISPORRE che la ditta ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. trasmissione, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti indicati nelle predette tabelle, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;
2. comunicazione sui risultati dei controlli sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità con indicazione degli eventuali carichi respinti e delle relative movimentazioni;
3. nel caso in cui gli esiti analitici dovessero evidenziare contaminazione dei materiali, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente conferiti e smaltiti, previo trasporto con mezzi all'uopo autorizzati, presso idonei impianti di discarica;
4. trasmissione anche a mezzo fax, dell'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno; il mancato o ritardato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti, così come disposto dall'art. 3 co. 3 del D.M.A. n. 350/98, comporta in automatico la sospensione dell'iscrizione nel registro provinciale recuperatori rifiuti di cui all' articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 05/04/2016, n. 152 e il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del T.U.A.;
5. adempimenti e indicazioni previsti dalle norme in materia ambientale relativi: alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla tenuta e compilazione di formulari di identificazione per i rifiuti in entrata e in uscita dall'impianto;

DISPORRE che l'esercizio dell'attività di recupero R3-R5 e relativa messa in riserva R13 dei soli rifiuti generici codificati con il codice ...99, indicati nell'allegato al presente provvedimento, nel caso in cui l'Albo Gestori Nazionale Rifiuti-Sezione Regione Sicilia non autorizza i suddetti rifiuti per l'attività di raccolta e trasporto, lo stesso automaticamente decade;

DISPORRE che il deposito temporaneo di rifiuti prodotti dalle attività di gestione rifiuti autorizzate, deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett bb) del D. Lgs n. 152/06 smi,

DISPORRE che l'esercizio delle suddette operazioni di recupero R3 ed R5 e relativa messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi, fatti salvi *“ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali, al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI del D. Lgs n. 152/06”*, **avvenga** nel rispetto delle disposizioni delle vigenti normative e, di seguito indicate:

1) D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

a) *parte quarta*, recante *“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”*, di competenza della scrivente Direzione Ambiente;

b) *parte III*, recante *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”*;

c) *parte V*, recante *“La prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”*. In particolare, per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione - produzione-trasporto - carico e scarico - stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettati le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte quinta, al fine di garantire le più basse emissioni diffuse possibili, nonché prevedere un sistema di abbattimento di eventuali odori molesti durante le lavorazioni;

2) D.M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati. In particolare, l'attività di messa in riserva R13 a servizio dell'operazione di recupero R5, deve rispettare le disposizioni degli articoli 6 e 7 del D.M.A. n. 186/06 e degli allegati 1-3-4-5 del suddetto decreto;

3) l'Ordinanza n. 426 del 29 maggio 2002 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque nella Regione Sicilia recante *“Approvazione Linee Guida per la progettazione e la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio”* e ss.mm.ii.;

4) D.lgs n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii., recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

5) D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 ss.mm. ii. *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ...”*;

6) Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 19/01/2019, che revoca e sostituisce la precedente Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 4064 del 15/03/2018, fornendo le nuove *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;

7) la Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/520, che individua le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della stessa;

8) provvedimento di modifica A.U.A. n. 29/19 che verrà emesso dal Servizio Tutela delle Acque e dell'Aria, Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), di questa Direzione Ambiente;

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito presso l'impianto ubicato in Contrada Castellini Fiumarella del Comune di Milazzo (ME) in cui vengono svolte le attività di recupero R3 e R5 e relativa messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi;

DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Tutela delle Acque e dell'Aria, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di questa Direzione Ambiente e Pianificazione;

PRESCRIVERE che l'inizio dell'operazione di recupero R5 per la nuova tipologia di rifiuti di gessi chimici... (13.6), rispetto alla modalità di gestione autorizzata con il provvedimento n. 5 del 27/05/2019, parte integrante dell'AUA n. 25/19 citata, resta subordinato alla produzione di <perizia giurata di tecnico abilitato, corredata da report fotografico, attestante la realizzazione delle opere come riportate negli elaborati progettuali presenti agli atti di questa Direzione Ambiente e Pianificazione>;

DISPORRE che il gestore, all'atto della cessazione definitiva delle attività, ove ne ricorrano i presupposti, dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito in cui insiste l'impianto, ai sensi della parte IV del D. Lgs n. 152/06;

DISPORRE che per l'inosservanza da parte della Società di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questo Ufficio procederà:

a) alla diffida e sospensione per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appuri situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;

b) alla revoca del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

DARE ATTO che per quanto non espressamente previsto dalla presente determina è fatto rinvio al Decreto Lgs n. 152/06 e ss.mm. ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;

DARE ATTO di considerare il presente atto suscettibile di revoca o rinnovo nel caso di emanazione di nuove norme nazionali e/o regionali;

DARE ATTO che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti;

DISPORRE che il presente provvedimento, nel caso in cui venga accertato il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.M.A. 05/02/1998 propedeutico per l'accesso alla procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D. Lgs n. 152/06, sarà sospeso e/o revocato, previo avvio del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;


DARE ATTO che oltre ai casi in cui *<ope legis>* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs n. 159/11 ss. mm. ii.;

DARE ATTO che il presente atto revoca il provvedimento nr 5 del 27/05/2029 di iscrizione/autorizzazione al n. 82/2014, parte integrante dell'AUA n. 25/19 di cui alla D.D. n. 487 del 18/06/2019 rilasciata alla società Di Maio Srl da questa Amministrazione;

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina, li 25/05/2020

Il Resp. Uff. Contr. Rifiuti e Autor.
Per. Ind. Eugenio Faraone



Il Funz. Resp. Del Servizio Titolare DI P.O.
Delega Funzioni D.D. N. 12 Del 07/01/2020

Dott.ssa Concetta Sarlo

